



**PROCEDURA**  
PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI  
IMPIANTI ALIMENTATI DA  
FONTI DI ENERGIA  
RINNOVABILE  
E  
EMISSIONE E GESTIONE  
DELLE GARANZIE D'ORIGINE

## INDICE

1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	6
3. PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE (QUALIFICA IGO).....	9
3.1 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO.....	9
3.2 PROCESSO DI QUALIFICA IGO.....	10
3.3 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI CHE HANNO OTTENUTO LA QUALIFICA IGO.....	15
4. GESTIONE ED EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI.....	16
4.1 CONTO PROPRIETA'.....	16
4.2 EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	17
4.2.1 RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	18
4.2.2 RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA PPA.....	19
4.3 COMPENSAZIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	20
4.4 VALIDITÀ DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	22
4.5 TRANSAZIONI DELLE GARANZIE D'ORIGINE TRA OPERATORI.....	22
4.6 ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE.....	23
4.6.1 ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA.....	23
4.6.2 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE GARANZIE D'ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI UTILIZZATORI FINALI.....	24
4.7 SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI.....	25
4.8 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE.....	26
4.9 GARANZIE D'ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE.....	26
5. VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI.....	27
6. RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL DOCUMENTO.....	28
7. PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.....	30

# PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE E EMISSIONE E GESTIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

## 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo europeo<sup>1</sup> prevede degli obblighi in capo ai venditori di energia elettrica stabilendo le modalità con cui devono informare i propri clienti finali sulla composizione del mix di fonti energetiche utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita e sul relativo impatto ambientale. Si tratta del cosiddetto sistema di "fuel mix disclosure" o "disclosure".

Per adempiere agli obblighi di disclosure e, in particolare, per provare l'origine rinnovabile delle fonti presenti nel proprio mix energetico, un fornitore di energia elettrica deve utilizzare esclusivamente la Garanzia d'Origine<sup>2</sup> (nel seguito anche GO), vale a dire una certificazione elettronica che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

Le disposizioni comunitarie sono state recepite nel quadro normativo nazionale<sup>3</sup> prevedendo, a livello implementativo, di affidare al Gestore dei Servizi Energetici GSE

---

<sup>1</sup> La direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e la direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la quale abroga la direttiva 2003/54/CE recepita in Italia dalla legge 125/07.

<sup>2</sup> Art. 34 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 di attuazione dell'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE.

<sup>3</sup> Decreto Ministeriale recante: "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione" (c.d. Decreto 31 luglio 2009) adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 125/07; l'art. 34 del D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 di "Attuazione della direttiva 2009/28/CE"; l'art. 31 del Decreto interministeriale 6 luglio 2012 di

S.p.A. (di seguito: GSE) il compito di adottare e aggiornare nel tempo, una procedura che consenta di:

- identificare il soggetto produttore e la tipologia di fonte rinnovabile utilizzata per la produzione di energia elettrica da certificare;
- certificare l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ed immessa in rete da ciascun produttore;
- trasferire le certificazioni, rilasciate al produttore dal GSE secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti, in modo da garantire che una certificazione risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.

A completamento del quadro normativo sopra descritto, occorre citare l'intervento dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente "ARERA" sull'adozione di strumenti per il controllo delle offerte di vendita di energia rinnovabile promosse dai fornitori di energia elettrica<sup>4</sup>. L'azione regolatoria ha mirato, in particolare, ad assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile - *verifica offerte verdi* - prevedendo che tale verifica sia effettuata in sinergia con il sistema di tracciatura dell'energia elettrica immessa e venduta - *disclosure* -.

In coerenza con quanto sopra richiamato, il GSE ha implementato un sistema di Garanzie d'Origine nel quale, conformemente alle previsioni normative di derivazione comunitaria, le imprese di vendita di energia elettrica sono, ad oggi, gli unici soggetti a poter annullare le GO sulla base del quantitativo di energia rinnovabile venduta sul mercato *retail*, incrementando in questo modo la quota rinnovabile del proprio mix energetico di approvvigionamento<sup>5</sup>. Il processo di annullamento delle GO previene, infatti, il rischio di

---

"attuazione dell'art. 34 del D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28" che affida al GSE il compito di aggiornare la procedura di cui all'articolo 5, comma 6, del Decreto 31 luglio 2009, prevedendo che, "ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la garanzia di origine".

<sup>4</sup> Deliberazione ARG/elt 104/11: "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la garanzia di origine ha l'esclusivo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico. Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che i fornitori di energia elettrica possano utilizzare esclusivamente la garanzia di origine come prova della quota o della quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

usare doppiamente una singola Garanzia sia per finalità di disclosure che per le offerte verdi, o in più offerte verdi (il cosiddetto double counting).

Recentemente il Decreto Ministeriale 4 luglio 2019<sup>6</sup> ha introdotto disposizioni in materia di contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile<sup>7</sup> e ha disposto la formulazione, da parte del GSE, di una proposta<sup>8</sup>, da sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'aggiornamento della presente *"Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie di origine"*<sup>9</sup>, al fine di consentire *l'annullamento delle Garanzie d'Origine anche direttamente da parte degli utilizzatori finali di energia rinnovabile*.

La presente Procedura - *definita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del c.d. Decreto 31 Luglio 2009 per l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico* - è stata, pertanto, aggiornata introducendo:

- la figura dell'utilizzatore finale di energia rinnovabile acquistata nell'ambito di un contratto di energia rinnovabile di lungo termine, di cui all'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019 (nel seguito anche: Power Purchase Agreement o PPA). In tale contesto, le Garanzie d'Origine associate all'energia rinnovabile acquistata potranno essere emesse anche dall'utilizzatore finale, su delega del produttore, prevedendone un contestuale annullamento automatico<sup>10</sup>;
- la possibilità per i produttori di richiedere, all'atto della richiesta di qualifica IGO, una qualifica PPA per gli stessi impianti<sup>11</sup>.

---

<sup>6</sup> emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. del 9 agosto 2019, Serie Generale n. 186 recante: *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione"*.

<sup>7</sup> Titolo V del DM 4 luglio 2019.

<sup>8</sup> Art. 18, comma 7, del DM 4 luglio 2019

<sup>9</sup> di cui all'art. 31, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012.

<sup>10</sup> Previa verifica, da parte del GSE, della effettiva stipula di un PPA tra le parti.

<sup>11</sup> impianti alimentati da fonti rinnovabili che rispettano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019, vale a dire:

- a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
- b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;
- c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

Più in particolare, alla qualifica IGO può essere accomunata la qualifica PPA alla quale è possibile associare le Garanzie d'Origine derivanti dal Power Purchase Agreement stipulato tra produttore e acquirente. Quest'ultimo, può configurarsi come utilizzatore finale e, pertanto, annullare le suddette GO, come specificato al punto precedente, oppure come trader e, dunque, trasferire le suddette Garanzie d'Origine nelle sedi predisposte<sup>12</sup>.

I produttori degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che rispettano le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019, possono richiedere al GSE anche solo una "qualifica PPA" - *a progetto o in esercizio* - a cui non sono associate Garanzie d'Origine. Per l'ottenimento della qualifica PPA si rimanda al documento "*Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 18 del DM 4 luglio 2019 - PPA*"<sup>13</sup>.

## 2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

---

<sup>12</sup> In seno all'Association of Issuing Bodies, AIB, a cui il GSE prende parte insieme ai propri equivalenti esteri allo scopo di rendere omogenei i sistemi europei di GO e di disclosure si è aperto un dibattito riguardo alle modalità con cui standardizzare la GO europea alla luce della recente Direttiva 2018/2001 cosiddetta RED II (*Direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*). Il dibattito si inserisce nell'ambito della consultazione pubblica "*FaStGO - Facilitating Standards for Guarantees of Origin*". Ciò che interessa per le finalità di questo documento è un aspetto in particolare del confronto fra gli stakeholder: le implicazioni in termini di fuel mix disclosure che derivano dalla possibilità, per i consumatori finali di energia rinnovabile, di annullare le Garanzie d'Origine, come stabilito dall'articolo 19, comma 1, della RED II. Le Garanzie d'Origine nascono, come visto, per le finalità della disclosure, vale a dire per il sistema di tracciatura dell'origine delle fonti utilizzate per la produzione dell'energia elettrica venduta dai fornitori ai clienti finali. Sono state pertanto, fino ad oggi, utilizzate - *annullate* - solo dai fornitori per comprovare ai clienti finali che l'energia elettrica venduta come rinnovabile sia effettivamente tale. Da ciò deriva che i sistemi di "Garanzie d'Origine-Disclosure" europei non sono stati progettati per consentire l'annullamento delle GO anche da parte dei consumatori finali, o dei loro intermediari, determinando così l'esigenza di aprire un confronto fra gli enti emettitori delle Garanzie d'Origine per raccogliere proposte sulle modalità di prevenire eventuali squilibri nel calcolo dei mix energetici degli Stati membri (*si tratta del «mix energetico residuale»: il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate, definizione di cui all'articolo 2 della Direttiva 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*). In tale contesto il GSE partecipa al confronto per l'individuazione di quella che sarà la soluzione organica di prevenzione europea del suddetto rischio. In questi termini, l'annullamento automatico previsto in caso di GO derivanti da un PPA e attribuite ad un utilizzatore finale, rappresenta una prima misura nazionale di prevenzione di ogni possibile riutilizzo e doppio conteggio di tali GO in attesa delle considerazioni finali che verranno prodotte dall'AIB.

<sup>13</sup> di prossima emanazione.

<b>GO</b>	Garanzia di Origine. Documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili, rilasciato in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE sull'energia elettrica immessa in rete da parte di impianti di produzione qualificati IGO.
<b>QUALIFICA IGO</b>	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio della Garanzia di Origine.
<b>QUALIFICA PPA</b>	Identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019, propedeutica alla negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili nell'ambito di un Power Purchase Agreement. La combinazione della qualifica PPA e della qualifica IGO consente il riconoscimento delle Garanzie d'Origine associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di un Power Purchase Agreement, di cui all'articolo 18 del DM 4 luglio 2019. Si tratta, nello specifico, di due distinte qualifiche: qualifica IGO e qualifica PPA.
<b>PRODUTTORE</b>	Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
<b>OPERATORE GO</b>	Produttore, impresa di vendita, trader, utilizzatore finale.
<b>GESTORE DI RETE</b>	Il responsabile dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa in rete trasmessi al GSE.
<b>PORTALE GO</b>	Portale informatico per la qualifica degli impianti IGO e IGO-PPA e per la gestione e emissione delle Garanzie di Origine.
<b>MIX ENERGETICO INIZIALE DEL PRODUTTORE</b>	Mix di energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili annualmente immessa in rete dagli impianti nella disponibilità del produttore.
<b>MIX ENERGETICO NAZIONALE</b>	Mix di energia elettrica derivante da fonti convenzionali e da fonti rinnovabili annualmente immessa nel sistema elettrico italiano, come determinato dal GSE ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto ministeriale 31 luglio 2009.
<b>MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE DEL PRODUTTORE</b>	Mix energetico iniziale del produttore al netto della quantità complessiva di GO trasferite dal produttore ad altri Operatori GO.
<b>MIX ENERGETICO COMPLEMENTARE NAZIONALE</b>	Mix energetico nazionale integrato con le GO importate e ridotto delle GO esportate e delle GO annullate.

<b>RID</b>	Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 239/04, disciplinato ai sensi della delibera ARG/elt 280/07 e sue successive modifiche e integrazioni.
<b>SSP</b>	Scambio sul posto così come definito ai sensi della delibera 570/2012/R/EEL.
<b>TO</b>	Tariffa fissa omnicomprensiva. Incentivo erogato dal GSE che prevede anche il ritiro dell'energia ai sensi del DM 18/12/2008, del DM 05/07/2012 e del DM 06/07/2012.
<b>PPA</b>	Power Purchase Agreement - Contratto di Lungo Termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, con prezzo e durata definiti, attraverso il quale un produttore vende l'energia elettrica rinnovabile ad un acquirente che può essere un trader o un Utilizzatore Finale.
<b>UTILIZZATORE FINALE PPA</b>	Acquirente di energia rinnovabile nell'ambito di un contratto di energia rinnovabile di lungo termine. - Power Purchase Agreement - di cui all'articolo 18 del DM 4 luglio 2019.
<b>UTILIZZATORE FINALE (DI CUI ALLA PROPOSTA IN CONSULTAZIONE PUBBLICA)</b>	Persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.



### 3. PROCEDURA PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI AI FINI DEL RILASCIO DELLA GARANZIA D'ORIGINE (QUALIFICA IGO)

#### 3.1 SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA QUALIFICA IGO

La qualifica IGO è propedeutica al rilascio delle Garanzie d'Origine sull'energia elettrica immessa in rete dagli impianti in esercizio alimentati da fonti rinnovabili.

Ai fini dell'ottenimento delle GO, devono presentare al GSE esplicita richiesta di qualifica IGO i produttori che hanno la disponibilità dei suddetti impianti. Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, gli impianti che si avvalgono:

- a) del ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;
- b) del meccanismo dello scambio sul posto di cui alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.;
- c) di incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell'energia (impianti convenzionati CIP6/92 e TO) da parte del GSE.

Per gli impianti che rientrano nella casistica di cui ai precedenti punti a), b) e c), le Garanzie d'Origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE, nonché considerate nella disponibilità di quest'ultimo. Per tali impianti il GSE è titolare di un conto proprietà così come specificato nelle "[\*Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE\*](#)" pubblicate sul sito internet del GSE.

Si riporta, di seguito, uno schema riepilogativo delle scadenze per la presentazione della richiesta di qualifica IGO, dove per anno "n" si intende l'anno in corso (Tabella 1).

DATA DI ENTRATA IN ESERCIZIO	PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI QUALIFICA	
	da	a
in anni precedenti l'anno "n"	21 gennaio dell'anno "n"	30 settembre dell'anno "n"
compresa tra il 1 gennaio e il 31 agosto dell'anno "n"	21 gennaio dell'anno "n"	30 settembre dell'anno "n"
compresa tra il 1 settembre e il 31 dicembre dell'anno "n"	1 ottobre dell'anno "n"	20 gennaio dell'anno "n+1"

Tabella 1

Il produttore è tenuto al rispetto delle tempistiche di cui alla Tabella 1, pena l'inammissibilità della presentazione della richiesta di qualifica IGO per l'anno di riferimento "n", fatto salvo che il produttore avrà la facoltà di presentare la richiesta di qualifica IGO l'anno successivo "n+1".

Il rispetto di tali scadenze per la presentazione della richiesta di qualifica IGO, nonché il riconoscimento della stessa da parte del GSE e l'ottenimento delle misure da parte del competente gestore di rete, danno diritto a ricevere le Garanzie d'Origine sull'energia elettrica immessa in rete dall'impianto a partire dal 1° gennaio dell'anno "n". Gli impianti entrati in esercizio nel corso dell'anno "n", hanno diritto a ricevere le Garanzie d'Origine a partire dalla data di entrata in esercizio<sup>14</sup>.

Se il produttore intende effettuare una negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili nell'ambito di un PPA, di cui all'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019, e gestire le Garanzie d'Origine derivanti dalla produzione rinnovabile oggetto di contrattazione nell'ambito del suddetto Power Purchase Agreement, può associare alla qualifica IGO anche una contestuale qualifica PPA, qualora in possesso dei relativi requisiti.

### 3.2 PROCESSO DI QUALIFICA IGO

La richiesta di qualifica IGO deve essere trasmessa al GSE esclusivamente per via telematica, mediante l'applicazione informatica denominata Portale GO, accessibile dal sito web del GSE.

<sup>14</sup> Si precisa che la pubblicazione delle Garanzie d'Origine per l'anno "n" è sempre subordinata al fatto che la data in cui viene rilasciata la qualifica sia coerente con i tempi per la ricezione delle misure da parte dei competenti gestori di rete.

Il produttore che intende qualificare IGO i propri impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini del rilascio delle Garanzie d'Origine deve:

- registrarsi sul portale informatico <https://areaclienti.gse.it> del GSE, qualora non già censito nell'ambito di altre applicazioni del GSE;
- sottoscrivere il Portale GO<sup>15</sup>;
- accedere al Portale GO e procedere al caricamento della richiesta di qualifica.

Il caricamento di una richiesta di qualifica IGO prevede l'inserimento di un set di codici identificativi, informazioni e documenti caratteristici dell'impianto, alcuni dei quali derivanti dalla configurazione impiantistica presente sul sistema GAUDÌ di Terna. Si ricorda che la qualifica IGO si riferisce a una singola Unità di Produzione (UPR / UPRN) come identificata e registrata nel sistema GAUDÌ di Terna.

La descrizione integrale della documentazione, delle informazioni e dei requisiti necessari alla presentazione di una richiesta di qualifica IGO è riportata sulle Disposizioni Tecniche di Funzionamento pubblicate sul sito del Gestore dei Servizi Energetici.

Si ricorda, inoltre, che tutte le dichiarazioni e/o comunicazioni effettuate a supporto o a completamento della richiesta di qualifica sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo le modalità di cui all'art. 38 del medesimo DPR, nella consapevolezza della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dagli artt. 75 e 76 del medesimo Decreto.

Qualora per l'impianto oggetto della richiesta di qualifica sia attivo un rapporto contrattuale con il GSE, ovvero l'impianto acceda ai regimi di incentivazione gestiti dal GSE, il processo di qualifica IGO consente al produttore di inserire i codici identificativi attribuiti dal medesimo GSE all'impianto nell'ambito dei precedenti rapporti/qualifiche.

---

<sup>15</sup> La procedura di registrazione all'Area Clienti e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nella "Guida all'utilizzo dell'Area Clienti", scaricabile dalla sezione "Manuali, moduli e procedure" del sito web del GSE.

Completato il caricamento dei dati e dei documenti inerenti all'impianto, il produttore invia formalmente al GSE la richiesta di qualifica IGO. Da tale momento i dati non sono più modificabili dal produttore, e sono sottoposti alla valutazione del GSE.

Il processo di valutazione della richiesta di qualifica IGO da parte del GSE si articola nelle seguenti fasi:

- verifica del rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 3.1;
- analisi delle informazioni e della documentazione inviate, con particolare riferimento alla configurazione impiantistica, alla modalità di connessione alla rete e al processo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- comunicazione dell'esito della valutazione.

La Garanzia d'Origine è emessa sull'energia elettrica netta immessa in rete. Pertanto il GSE, in fase di qualifica, acquisisce e verifica le informazioni relative all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto al fine di determinare l'eventuale percentuale di energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari non autoalimentati dai gruppi di produzione dello stesso<sup>16</sup>.

Il GSE, entro 60 giorni dal ricevimento, comunica al produttore mediante il portale GO (previo invio di un'e-mail di avviso) l'esito della valutazione della richiesta di qualifica IGO o l'eventuale richiesta di integrare la documentazione trasmessa.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

In particolare, il GSE può comunicare al produttore, qualora ne ricorrano i presupposti di legge:

- la richiesta di integrare la documentazione inviata, se carente o non conforme o se fossero necessari chiarimenti (interlocutorio);
- il preavviso di rigetto ai sensi della legge 24/1/90, art.10 bis;

---

<sup>16</sup> I consumi attribuibili ai servizi ausiliari dell'impianto sono determinati utilizzando i criteri introdotti dalla Deliberazione ARERA n. 47/2013/R/EFR. Per maggiori dettagli in merito ai criteri per la corretta quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari e, quindi, per l'individuazione delle utenze ricomprese nel volume di controllo di un impianto alimentato a fonti rinnovabili, si rimanda alla "Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/r/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione" disponibile sul sito internet del GSE.

- il riconoscimento della qualifica richiesta (accoglimento).

La comunicazione da parte del GSE del preavviso di rigetto dell'istanza presentata dal produttore si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 241/90 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte, prevede, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, che siano comunicati tempestivamente all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.

Nei casi di necessità di integrazione e di preavviso di rigetto il produttore avrà la possibilità di trasmettere quanto richiesto e/o le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti, mediante il Portale GO.

A valle dell'analisi delle integrazioni pervenute, il GSE si pronuncia in merito alla richiesta di qualifica e ne comunica l'esito al produttore.

Successivamente il GSE provvede ad ulteriori verifiche dei codici identificativi dell'impianto<sup>17</sup> e di connessione alla rete<sup>18</sup>, forniti dal produttore in fase di richiesta di qualifica. Tali verifiche risultano propedeutiche alla ricezione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete da parte del gestore di rete e alla relativa emissione delle Garanzie d'Origine<sup>19</sup>.

Il GSE si riserva di annullare la qualifica IGO rilasciata in caso di esito negativo della verifica dei codici identificativi dell'impianto<sup>20</sup> e di connessione alla rete<sup>21</sup> forniti dal produttore in fase di richiesta di qualifica.

Ogni comunicazione del GSE al produttore avviene mediante il Portale informatico GO, previo invio di un'e-mail di notifica.

Il produttore, all'atto della richiesta di qualifica IGO, può richiedere congiuntamente una qualifica PPA per il medesimo impianto. A valle dell'ottenimento delle due qualifiche è

---

<sup>17</sup> inteso come Unità di Produzione.

<sup>18</sup> Codice CENSIMP, codice SAPR, codice UP/UPNR e codice POD.

<sup>19</sup> il produttore sarà abilitato a richiedere l'emissione dei titoli GO a seguito dell'esito positivo di tale verifica

<sup>20</sup> inteso come Unità di Produzione.

<sup>21</sup> Codice CENSIMP, codice SAPR, codice UP/UPNR e codice POD.

possibile richiedere il riconoscimento delle Garanzie d'Origine associate all'energia elettrica rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di un Power Purchase Agreement .

I soggetti che possono richiedere entrambe le qualifiche (IGO e PPA) per lo stesso impianto sono i produttori che:

- intendono gestire le Garanzie d'Origine associate all'energia elettrica rinnovabile venduta nell'ambito di un Power Purchase Agreement negoziato ai sensi dell'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019;
- sono titolari di uno, o più impianti, in esercizio aventi le seguenti caratteristiche<sup>22</sup>:
  - a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
  - b) gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;
  - c) gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

Per l'ottenimento della qualifica IGO devono essere rispettati i requisiti e le modalità riportati nei precedenti paragrafi.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di richiesta e ai requisiti necessari per l'ottenimento di una qualifica PPA si rimanda al documento *"Procedura per l'identificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 18 del DM 4 luglio 2019 - PPA"*<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> di cui al comma 2 dell'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019.

<sup>23</sup> che verrà pubblicata sul sito internet del GSE.

### 3.3 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI CHE HANNO OTTENUTO LA QUALIFICA IGO

La validità della qualifica IGO è illimitata fatto salvo il caso in cui intervengano modifiche significative sull'impianto e/o nell'ambito della normativa vigente che determinino il venir meno dei requisiti previsti per il rilascio e il mantenimento della stessa.

Nel caso in cui siano realizzati interventi che incidono sulla modalità di valutazione dell'energia elettrica avente diritto al riconoscimento delle Garanzie di Origine (quali, ad esempio, la modifica della potenza dell'impianto, la modifica - *a seguito di variazione del titolo autorizzativo* - dei combustibili/matrici di alimentazione degli impianti termoelettrici, la modifica della modalità di alimentazione dei servizi ausiliari, la variazione della tipologia impiantistica, la modifica della connessione dell'impianto alla rete, l'installazione/modifica di sistemi di accumulo<sup>24</sup>) il titolare della qualifica IGO è tenuto a darne tempestiva comunicazione al GSE, previo eventuale aggiornamento della configurazione presente sul sistema GAUDÌ di Terna, in coerenza con le disposizioni del Codice di Rete.

Fino all'implementazione di un sistema informatico per la ricezione semplificata della documentazione, tale comunicazione deve essere trasmessa al GSE mediante Posta Elettronica Certificata, avendo cura di indicare nell'oggetto "IGO XXXX<sup>25</sup> – Gestione esercizio impianto", all'indirizzo [ferelettriche@pec.gse.it](mailto:ferelettriche@pec.gse.it)<sup>26</sup>.

Il GSE, ai sensi della normativa vigente e sulla base della presente Procedura, valuterà gli effetti di tali interventi sulla qualifica IGO adottando i provvedimenti conseguenti quali, ad esempio, la revoca/annullamento della qualifica IGO, l'aggiornamento della potenza

---

<sup>24</sup> L'istruttoria relativa a tali interventi avrà luogo ai sensi delle presenti Procedure e in conformità a quanto previsto dalle "Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.", pubblicate sul sito internet del GSE.

<sup>25</sup> Con XXXX si intende il codice della qualifica IGO conseguita.

<sup>26</sup> Qualora la produzione netta dell'impianto (o di una parte dello stesso) risulti essere incentivata, il titolare della qualifica IGO è tenuto a trasmettere anche un'istanza ai sensi della "Procedura Operativa di Gestione Esercizio FER" (incentivo mediante Contratto GRIN o Contratto FER) oppure ai sensi della "Procedura Operativa di Gestione Esercizio Conto Energia" (incentivo mediante Contratto Conto Energia). Entrambe le Procedure sono pubblicate sul sito internet del GSE.

dell'impianto, la definizione/aggiornamento del fattore percentuale relativo alla quota di energia elettrica rinnovabile, la definizione/aggiornamento del fattore percentuale relativo ai servizi ausiliari non autoalimentati.

## 4 GESTIONE ED EMISSIONE DELLE GARANZIE DI ORIGINE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

### 4.1 CONTO PROPRIETA'

L'attivazione del conto proprietà, su cui vengono accreditate le Garanzie d'Origine e/o le Garanzie d'Origine associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di un Power Purchase Agreement, di cui all'articolo 18 del Decreto 4 luglio 2019, viene effettuata sul Portale GO a favore:

- dei produttori che ne facciano richiesta o all'atto del rilascio della qualifica IGO e/o IGO e PPA;
- di tutte le imprese di vendita di energia elettrica, soggette all'obbligo di cui all'articolo 5 del Decreto 31 luglio 2009, che ne facciano richiesta;
- dei trader operanti nel mercato elettrico italiano e/o estero che ne facciano richiesta;
- degli utilizzatori finali che ne facciano richiesta.

Nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento disponibili sul sito internet del GSE, sono riportate le modalità per richiedere, attraverso il Portale GO, l'attivazione del conto proprietà.

Si precisa al riguardo che, per l'apertura del conto proprietà, gli operatori devono presentare - *se richiesto dal GSE* - la visura camerale aggiornata (non più vecchia di sei mesi) dalla quale si evinca l'attività di produzione/trading/vendita dell'energia elettrica



(secondo il profilo di accesso. Per le società estere dovrà essere prodotta documentazione equivalente alla visura camerale rilasciata dagli enti preposti della nazione di appartenenza accompagnata dalla traduzione giurata in lingua italiana.

Gli utilizzatori finali che intendono aprire un conto proprietà dovranno presentare la copia di una recente bolletta di fornitura di energia elettrica dalla quale sia possibile evincere i dati che identificano il titolare del contratto, sia esso una persona fisica o giuridica: nome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA. In occasione della richiesta di apertura del conto proprietà gli utilizzatori finali forniranno il consenso all'accesso ai dati di consumo.

Il GSE si riserva la facoltà di chiedere ulteriori informazioni propedeutiche all'attivazione del conto proprietà.

Le Disposizioni Tecniche di Funzionamento sul dettaglio delle funzionalità relative alle Garanzie d'Origine verranno pubblicate dal GSE a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della presente Procedura.

A ciascun conto proprietà è associato un codice identificativo univoco che consente a ogni operatore di accedere alla sezione del Portale informatico GO.

Gli operatori che operano sul Portale GO con più di un profilo di accesso sono titolari di un conto proprietà per ognuno dei suddetti profili.

## 4.2 EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Il GSE, per gli impianti qualificati IGO e congiuntamente IGO e PPA, provvede a rendere disponibili sul conto proprietà del Produttore, su base mensile, le Garanzie d'Origine e/o le Garanzie d'Origine associate a un PPA, calcolate sulla base dell'energia elettrica netta immessa in rete<sup>27</sup>.

Le GO sono emesse in formato elettronico nel rispetto di quanto disposto all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.

---

<sup>27</sup> nel calcolo dell'energia immessa il GSE tiene in considerazione l'eventuale presenza di sistemi di accumulo così come definito nelle " *Regole Tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel Sistema Elettrico Nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i.*" disponibili sul sito del GSE .

Per poter procedere all'emissione delle Garanzie d'Origine il GSE acquisisce le misure dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili (qualificati IGO e qualificati IGO e PPA) direttamente dai gestori di rete, su base mensile, secondo modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE, previa verifica positiva da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente<sup>28</sup>.

I dati di misura - e le relative GO spettanti - sono resi disponibili sul conto proprietà dei produttori per i quali sono presenti impianti qualificati IGO e/o IGO e PPA.

Le Garanzie d'Origine vengono calcolate mensilmente dal GSE e pubblicate sul Portale GO entro il secondo mese successivo a quello di produzione dell'energia elettrica, compatibilmente con l'acquisizione da parte del GSE delle misure valide di energia elettrica immessa in rete, trasmesse dai gestori di rete.

#### 4.2.1 RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

La richiesta di emissione delle Garanzie d'Origine può essere effettuata dal produttore al GSE, tramite il Portale GO, solo a valle della pubblicazione, da parte del GSE, delle Garanzie d'Origine disponibili per il mese richiesto e comunque entro la data ultima di validità delle GO per l'anno "n" come riportato nel paragrafo 4.4.

Il successivo accredito delle Garanzie d'Origine sul conto proprietà del produttore è immediato, ad eccezione degli impianti ibridi e degli impianti a pompaggio per i quali il produttore deve inviare specifica richiesta di emissione delle Garanzie d'Origine sul portale informatico GO.

Il GSE, per le suddette tipologie impiantistiche, emette le Garanzie d'Origine entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta informatica e compatibilmente con l'acquisizione delle misure trasmesse al GSE dai gestori di rete.

---

<sup>28</sup> Con riferimento alle GO derivanti dal un PPA, quest'ultime vengono emesse previa verifica, da parte del GSE, della effettiva stipula di un PPA.

Il Portale GO invia al produttore conferma dell'avvenuta pubblicazione e dell'emissione delle Garanzie d'Origine, previa notifica via e-mail. Il produttore può verificare l'effettiva emissione delle Garanzie d'Origine accedendo al proprio conto proprietà.

I produttori che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili, non qualificati IGO e per i quali è previsto il ritiro dell'energia da parte del GSE, non possono richiedere l'emissione delle Garanzie d'Origine per l'energia elettrica immessa in rete. Nei suddetti casi, le GO sono emesse dal GSE a proprio favore e depositate sul conto proprietà del GSE (si vedano in proposito le "[Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE](#)" pubblicate sul sito internet).

#### 4.2.2 RICHIESTA DI EMISSIONE DELLE GO DERIVANTI DA PPA

La richiesta di emissione delle Garanzie d'Origine derivanti dalla contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile può essere effettuata al GSE, tramite il Portale GO, solo a valle della pubblicazione, da parte del GSE, delle GO disponibili per il mese richiesto e comunque entro la data ultima di validità delle GO per l'anno "n" come riportato nel paragrafo 4.4.

Il GSE pubblica le Garanzie d'Origine sul conto proprietà del produttore e, contestualmente, invia una notifica al produttore e alla sua controparte - *trader o utilizzatore finale* - nell'ambito del Power Purchase Agreement, per segnalare l'avvenuta pubblicazione<sup>29</sup>. Grazie alla notifica, il produttore può richiedere l'emissione delle GO in suo favore, oppure approvare che la richiesta di emissione venga presentata dalla propria controparte nell'ambito del Power Purchase Agreement. Inoltre, la notifica inviata alla controparte consente di segnalare a quest'ultima che le GO associate al Power Purchase Agreement stipulato con il produttore sono state pubblicate sul conto del produttore e sono disponibili per la successiva emissione.

In base agli accordi tra le parti nell'ambito del Power Purchase Agreement stipulato, il produttore procede alla richiesta di emissione delle GO sul proprio conto proprietà,

---

<sup>29</sup> Previa verifica, da parte del GSE, della effettiva stipula di un PPA.

ovvero approva che l'emissione delle GO venga effettuata direttamente dalla propria controparte - *trader o utilizzatore finale*. I costi di emissione vengono in ogni caso posti in capo al produttore.

L'accreditamento delle GO sul conto proprietà del produttore è immediato, ad eccezione degli impianti ibridi e degli impianti a pompaggio per i quali il produttore deve inviare specifica richiesta di emissione delle Garanzie d'Origine sul Portale informatico GO.

### 4.3 COMPENSAZIONE DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Entro il 31 marzo dell'anno "n+1" (anno successivo a quello di riferimento "n"), il GSE effettua, se necessario, la compensazione delle Garanzie d'Origine emesse sui conti proprietà, a seguito di rettifiche dei dati di misura comunicate da parte dei gestori di rete<sup>30</sup>, o a seguito di verifiche e controlli sugli impianti<sup>31</sup>.

In caso di compensazione a saldo positivo - *numero delle GO spettanti maggiore di quelle emesse* - il GSE provvederà ad integrare i relativi conti proprietà con il numero delle Garanzie d'Origine oggetto di compensazione con le seguenti modalità:

- se la rettifica dei dati, a seguito di attività di verifica e controllo sugli impianti, è relativa ad anni precedenti l'anno "n", il GSE provvederà ad effettuare l'emissione integrativa delle GO spettanti sull'anno in corso di validità, solo nel caso in cui siano state effettuate tutte le emissioni mensili dell'anno oggetto di verifica.
- se la rettifica dei dati deriva da nuove versioni di misura riferite all'energia elettrica effettivamente immessa in rete nell'anno "n" (come comunicate dai gestori di rete entro la fine del mese di febbraio n+1) l'emissione integrativa delle GO sui conti proprietà sarà effettuata solo nell'anno in corso di validità.

In caso di compensazione a saldo negativo - *numero delle GO spettanti minore di quelle emesse* -:

---

<sup>30</sup> Sul Portale GO. Il GSE non tiene conto di versioni di misura dell'energia elettrica trasmesse dai gestori di rete su Portali Informatici diversi dal Portale GO.

<sup>31</sup> Il GSE si riserva di rivedere l'attuale meccanismo di rettifica delle Garanzie d'Origine sulla base dei futuri sviluppi di mercato in termini di volumi e prezzi.

- se sul conto proprietà di riferimento è presente una disponibilità di Garanzie d'Origine sufficiente all'attività di compensazione, il GSE procederà a decurtare dal suddetto conto proprietà il numero delle GO -*oggetto di compensazione a saldo negativo* - fino alla completa disponibilità, aggiornando di conseguenza il conto proprietà;
- se sul conto proprietà di riferimento non è presente una disponibilità di Garanzie d'Origine sufficiente all'attività di compensazione, si determinerà una posizione a saldo negativo visibile al titolare del conto proprietà che sarà compensata con le successive emissioni dell'anno "n", oppure, in caso di GO non più valide, con GO dell'anno successivo.
- in caso di impossibilità di recupero delle GO secondo le due modalità sopra descritte, il GSE procederà al recupero del valore economico<sup>32</sup> delle Garanzie d'Origine emesse in eccesso.
- con riferimento al conto proprietà degli utilizzatori finali - *data la previsione dell'annullamento automatico* - non è possibile avere disponibilità residua di GO. La compensazione verrà, pertanto, effettuata dal GSE alla prima emissione utile oppure, in caso di GO non più valide, l'anno successivo (n+1).

Il GSE, di conseguenza, procede a determinare il mix energetico complementare nazionale relativo all'anno "n", prendendo in considerazione anche le seguenti informazioni:

- la quota rinnovabile italiana residuale associata alle GO rimaste nella disponibilità degli operatori e non trasferite, per l'anno "n";
- il saldo complessivo di compensazione (positivo o negativo) al 31 marzo dell'anno "n+1". Qualora si determini un saldo di compensazione negativo, la quota rinnovabile italiana residuale viene decurtata di una percentuale determinata a partire dal suddetto saldo.

---

<sup>32</sup> basato sul prezzo medio di riferimento registrato nelle sessioni di mercato del GME dove sono state negoziate le GO per l'anno oggetto di verifica .

## 4.4 VALIDITÀ DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Le Garanzie d'Origine emesse nell'anno "n" hanno validità fino al termine del dodicesimo mese successivo a quello a cui la produzione di energia elettrica è riferita e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno "n+1". Dopo tale data le GO ancora nella disponibilità degli operatori risultano "scadute" e non più utilizzabili.

Le Garanzie d'Origine "scadute" sono conteggiate dal GSE ai fini della determinazione del mix energetico complementare nazionale. Si riporta, di seguito, uno schema riepilogativo della validità delle di Garanzie di Origine in relazione ai periodi di produzione (Tabella 3).

PERIODO DI PRODUZIONE	SCADENZA GO
GENNAIO ANNO "N"	31 GENNAIO ANNO "N+1"
FEBBRAIO ANNO "N"	28 FEBBRAIO ANNO "N+1"
MARZO-DICEMBRE ANNO "N"	31 MARZO ANNO "N+1"

Tabella 2

## 4.5 TRANSAZIONI DELLE GARANZIE D'ORIGINE TRA OPERATORI

Le operazioni di trasferimento delle Garanzie d'Origine dai produttori alle imprese di vendita e/o agli utilizzatori finali dotati di P. IVA<sup>33</sup>, avvalendosi anche dei trader, sono effettuate sulle piattaforme di mercato (M-GO) e bilaterale (PB-GO)<sup>34</sup> e tramite la piattaforma di scambio internazionale gestita dall'Association of Issuing Bodies (AIB) accessibile dal Portale GO. Con riferimento, invece, agli utilizzatori finali non dotati di P. IVA, quest'ultimi possono esclusivamente vedersi annullate a loro favore le GO acquistate sulle piattaforme di mercato (M-GO) e bilaterale (PB-GO) da parte delle loro imprese di vendita. Tali Garanzie saranno oggetto di annullamento da parte delle imprese di vendita a favore degli utilizzatori finali. Le Garanzie d'Origine oggetto di trasferimento si riferiscono all'anno "n" e possono essere trasferite dal momento della

<sup>33</sup> A tal riguardo si configura come utilizzatore finale di energia rinnovabile qualsiasi persona fisica o giuridica che rispetti i requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione al mercato organizzato e alla piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle Garanzie di Origine gestiti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Più in generale, si tratta di tutti soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici, ovvero che dispongano di dipendenti o ausiliari che ne siano dotati come previsto dal "Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine" del GME.

<sup>34</sup> Piattaforme predisposte dal GME, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della deliberazione ARG/elt 104/11.

loro emissione fino al termine del periodo di validità e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno "n+1".

## 4.6 ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE

Le Garanzie d'Origine possono essere annullate sia dalle imprese di vendita che dagli utilizzatori finali, nel rispetto di quanto riportato nei seguenti paragrafi.

All'atto di annullamento delle Garanzie d'Origine viene generato un Certificato di Annullamento<sup>35</sup> sul quale è riportato il codice ID dell'impianto dal quale derivano le GO annullate. Ad ogni documento di annullamento, inoltre, è assegnato un codice univoco che identifica il certificato.

### 4.6.1 ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE D'ORIGINE DA PARTE DELLE IMPRESE DI VENDITA

Le imprese di vendita che intendono certificare, relativamente all'anno "n", una quota di energia rinnovabile nel loro mix energetico fornito ai clienti finali sono tenute a effettuare l'operazione di annullamento delle relative Garanzie d'Origine presenti sul proprio conto proprietà. Tale operazione di annullamento può essere effettuata in qualsiasi momento ma non oltre il 31 marzo dell'anno "n+1".

---

<sup>35</sup> Si specifica che in caso di produzione di biometano attraverso processi di metanazione dell'idrogeno derivante da fonti rinnovabili è possibile attestare l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili attraverso il Certificato di annullamento ottenuto a fronte dell'annullamento di un numero congruo di Garanzie di Origine.

Al fine di produrre biometano da metanazione dell'idrogeno incentivabile ai sensi del DM 2 marzo 2018 è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- l'utenza che produce idrogeno è direttamente allacciata alla rete elettrica e l'energia elettrica utilizzata nel processo di produzione dell'idrogeno è interamente prelevata dalla rete;
- l'origine rinnovabile dell'energia elettrica prelevata dalla rete (e utilizzata per la produzione di idrogeno) è attestata dall'annullamento del corrispondente quantitativo di Garanzie di Origine;
- l'idrogeno è utilizzato per la produzione di biometano da immettere in consumo nel settore dei trasporti, secondo le modalità previste dal DM 2 marzo 2018.

Si ricorda, inoltre, che, ai fini del riconoscimento del biometano come "avanzato", l'idrogeno costituisce un carburante che dà origine a biocarburanti contabilizzabili come avanzati qualora inquadrabile nella lettera t) dell'Allegato 3 – Parte A – al Decreto 10 ottobre 2014 "Carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica", vale a dire qualora ottenuto da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Per maggiori dettagli in merito alle modalità di richiesta e ai requisiti necessari per accedere alle incentivazioni previste dal DM 2 marzo 2018, si rimanda alle "Procedure Applicative del DM 2 marzo 2018", pubblicate sul sito web del GSE.

Nell'operazione di annullamento è necessario indicare il nominativo del beneficiario, ovvero del cliente finale a cui le GO sono destinate.

Previo accordo tra le parti, sul conto proprietà delle imprese di vendita avviene l'annullamento delle Garanzie d'Origine per conto degli utilizzatori finali non dotati di P. IVA che ne facciano richiesta.

A decorrere dal 1° aprile dell'anno "n+1", le Garanzie d'Origine ancora nella disponibilità dell'impresa di vendita sono conteggiate ai fini della determinazione del mix energetico complementare nazionale.

#### **4.6.2 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE GARANZIE D'ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI UTILIZZATORI FINALI**

Le Garanzie d'Origine emesse dagli utilizzatori finali controparte di un Power Purchase Agreement - *di cui all'articolo 18 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019* - vengono annullate automaticamente da parte del GSE all'atto dell'emissione sul conto proprietà degli stessi utilizzatori finali.

Le Garanzie d'Origine acquisite dagli utilizzatori finali, con la finalità di certificare le proprie strategie di mercato in tema di sostenibilità ambientale, sono oggetto di annullamento automatico da parte del GSE all'atto dell'acquisizione sul conto proprietà degli stessi utilizzatori.

Le GO acquisite sulle piattaforme di mercato (M-GO) e bilaterale (PB-GO) dalle imprese di vendita a favore degli utilizzatori finali non dotati di P. IVA, vengono annullate sul conto proprietà delle imprese di vendita.

Il GSE, di conseguenza, procede a prendere in considerazione anche i suddetti annullamenti per il calcolo del mix residuale nazionale.



## 4.7 SINTESI DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE AGLI OPERATORI

Si riportano di seguito (Tabella 4) le operazioni consentite agli operatori sulla base del profilo di registrazione:

	PRODUTTORE	IMPRESA DI VENDITA	TRADER	UTILIZZATORE FINALE
APERTURA CONTO PROPRIETÀ	✓	✓	✓	✓
RICHIESTA EMISSIONE GO	✓			
RICHIESTA EMISSIONE GO	✓		✓ (A VALLE APPROVAZIONE DEL PRODUTTORE)	✓ (A VALLE APPROVAZIONE DEL PRODUTTORE)
ANNULLAMENTO GO		✓		
ANNULLAMENTO GO AUTOMATICO		)		✓
ACQUISTO GO SULLE PIATTAFORME GME	✓	✓ (ANCHEPER CONTO DI UTILIZZATORI FINALI NO P.	✓	✓ (CON P. IVA)
VENDITA GO SULLE PIATTAFORME GME	✓	✓	✓	
IMPORT/EXPORT GO SULLA PIATTAFORMA AIB	✓	✓	✓	
VERIFICA DEL SALDO DEL CONTO PROPRIETÀ E DELLE VARIE MOVIMENTAZIONI	✓	✓	✓	✓
VISUALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGO e/o IGO e PPA NELLA PROPRIA DISPONIBILITÀ	✓			

Tabella 4

Sul sito del GSE sono pubblicate le Disposizioni Tecniche di Funzionamento che descrivono nel dettaglio l'accesso alle varie funzionalità, tra cui le modalità di registrazione sugli applicativi del GSE da parte degli operatori.

Le Disposizioni Tecniche di Funzionamento riferite al dettaglio delle funzionalità relative alle GO<sup>PPA</sup> verranno pubblicate dal GSE a seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della presente Procedura.

#### 4.8 CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE

Gli operatori, fatto salvo quanto riportato al paragrafo 4.10 per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del sistema delle Garanzie d'Origine, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo<sup>36</sup>, distinto per tipologia di operazione, secondo le indicazioni esplicitate in fattura.

#### 4.9 GARANZIE D'ORIGINE NELLA DISPONIBILITÀ DEL GSE

Il GSE è titolare di un conto proprietà sul quale vengono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito le Garanzie d'Origine relative agli impianti:

- in ritiro dedicato dell'energia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/2003;
- che si avvalgono del meccanismo dello scambio sul posto;
- che percepiscono incentivi onnicomprensivi che prevedano il ritiro dell'energia da parte del GSE.

Tali Garanzie d'Origine, come disposto dalle "[\*Procedure concorrenziali per l'assegnazione delle garanzie di origine nella disponibilità del GSE di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b\) della deliberazione ARG/elt 104/11\*](#)" - pubblicate sul sito internet del GSE - sono oggetto di procedure concorrenziali.

Le Garanzie d'Origine emesse e non trasferite agli operatori tramite le Procedure Concorrenziali concorrono alla determinazione del mix complementare nazionale.

---

<sup>36</sup> di cui al Decreto ministeriale 24 dicembre 2014.

## 5. VERIFICHE E CONTROLLI SUGLI IMPIANTI

Il GSE effettua, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, verifiche sugli impianti allo scopo di accertare la loro conformità a quanto dichiarato dal produttore, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, per ottenere l'IGO.

L'attività di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.

In omogeneità a quanto disposto all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28/11, la verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE o a soggetti incaricati, è effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti sono svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

Il titolare dell'impianto adotta tutte le precauzioni affinché l'attività di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## 6. RIFERIMENTI NORMATIVI RICHIAMATI NEL DOCUMENTO

I riferimenti normativi e regolatori rilevanti ai fini della presente Procedura tecnica sono:

- Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Legge 3 agosto 2007, n. 125: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia";
- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009: "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione";
- Decreto Legislativo del 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- Decreto interministeriale del 6 luglio 2012: "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";
- Decreto MiSE del 10 ottobre 2014: "Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati";
- Decreto MiSE del 23 giugno 2016 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico";
- Decreto interministeriale del 2 marzo 2018: "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti";

- Decreto MiSE del 4 luglio 2019 "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione".
- Deliberazione ARG/elt 104/11: "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili";
- Deliberazione 47/2013/R/EFR: "Criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale e delle perdite di trasformazione e di linea per gli impianti di produzione di energia elettrica che beneficiano degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012".

## 7. PROPOSTE PER LA CONSULTAZIONE PUBBLICA

Ad integrazione del quadro normativo di riferimento per le Garanzie d'Origine e la disclosure delineato nel capitolo 1, si ritiene opportuno prendere in considerazione lo sviluppo di un fenomeno rilevante, che influenza il contesto nel quale si collocano le presenti Procedure. Negli ultimi anni si registra una crescente attenzione allo sviluppo sostenibile da parte dei cittadini, le cui abitudini di consumo sono sempre più orientate verso aziende che praticano politiche di sostenibilità ambientale. È, in tal senso, evidente il moltiplicarsi di iniziative cosiddette *green* promosse dalle imprese operanti in vari settori e interessate a sfruttare, anche sotto la spinta degli orientamenti europei (si veda la Direttiva 2018/2001) questa nascente fetta di mercato attraverso iniziative di ecostenibilità energetica e ambientale.

Il GSE intende sostenere tali iniziative, individuando gli strumenti più adeguati a consentire al mercato di sfruttare le proprie potenzialità, per trovare autonomamente le migliori soluzioni di crescita, preservando al contempo i requisiti di affidabilità del sistema delle Garanzie d'Origine in raccordo con la disclosure e le offerte verdi.

A tal riguardo, si apre in questa sede alla pubblica consultazione l'opportunità di conferire il ruolo di utilizzatore finale anche a soggetti al di fuori dei contratti di lungo periodo di energia rinnovabile, egualmente abilitati all'utilizzo - *annullamento* - delle GO.

Le Garanzie d'Origine calate in questo contesto rappresentano il virtuale "timbro verde" apposto sulla produzione rinnovabile avvenuta sul territorio europeo, un timbro virtualmente certificato e connesso ad uno specifico quantitativo di "elettricità verde" prodotto per contribuire alla riduzione del livello globale di emissioni di CO<sub>2</sub>. In questi termini, gli attori economici interessati a proporsi sul mercato quali soggetti attivi sul piano della sostenibilità energetica, possono comprovare i propri investimenti green attraverso l'acquisto (e il contestuale annullamento) delle GO. Il quantitativo di Garanzie d'Origine annullato, essendo virtualmente collegato ad un eguale quantitativo di energia rinnovabile prodotto, rappresenta - *l'indiretto* - contributo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In tal senso, si configura come utilizzatore finale di energia la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica per uso proprio. Tali soggetti possono richiedere al GSE la qualifica al ruolo di utilizzatore finale con la finalità di poter acquisire e, contestualmente, annullare le GO, così da certificare le proprie strategie di mercato sostenibili. Anche in questo caso si prevede un annullamento automatico delle GO, con l'obiettivo di scongiurare ogni possibile riutilizzo foriero di doppi conteggi nell'ambito della fuel mix disclosure<sup>37</sup>.

*Q1. Si condivide l'estensione del ruolo di utilizzatore finale di energia rinnovabile anche al di fuori dei Power Purchase Agreement, di cui all'articolo 18 del Decreto Ministeriale 4 luglio 2019?*

*Q2. Si ritiene opportuno utilizzare marchi o attributi ad hoc per gestire opportunamente nel processo di disclosure le GO annullate dagli utilizzatori finali?*

*Q3. Si ritiene utile l'introduzione di un attributo identificativo delle Garanzie di Origine associate all'energia rinnovabile contrattualizzata nell'ambito di un Power Purchase Agreement (es: "PPA") all'atto dell'emissione di tali certificati? Per quali finalità?*

---

<sup>37</sup> In quest'ambito, si ritiene inoltre, condivisibile ampliare la definizione di disclosure per riconoscere che l'origine dell'energia fornita possa essere rivendicata e, di conseguenza, le GO possano essere annullate da soggetti diversi dai fornitori di energia, coerentemente con alcune discussioni che, in ambito europeo, stanno coinvolgendo tutti i principali stakeholder. Si veda a titolo esemplificativo la nota esplicativa della proposta di aggiornamento della EN 16325 (standard GO) predisposta nell'ambito del progetto FaStGO - Facilitating Standards for Guarantees of Origin:

[https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/news-events/AIB%20Project-Consult/FaStGO/FASTGO%20task%202%20part1%20Explanatory%20notes%20to%20text%20proposals%20for%20revised%20EN16325\\_FaStGO%20consultation.pdf](https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/news-events/AIB%20Project-Consult/FaStGO/FASTGO%20task%202%20part1%20Explanatory%20notes%20to%20text%20proposals%20for%20revised%20EN16325_FaStGO%20consultation.pdf)

## Possibili sviluppi per la figura dell'utilizzatore finale di energia rinnovabile - Il Certificato di eccellenza GSE -

Il ruolo attivo assegnato all'utilizzatore finale dai recenti sviluppi normativi comunitari e nazionali, rende possibile prefigurare nuovi scenari in cui il livello di sostenibilità dei profili di consumo energetico possa essere formalmente certificato dal GSE.

Si tratta di un'attestazione – *il Certificato d'Eccellenza* – che può essere richiesta dagli utilizzatori finali intenzionati ad ottenere un riconoscimento istituzionale della sostenibilità delle proprie strategie energetiche di acquisto e consumo.

L'eccellenza a cui si fa riferimento è conseguita in relazione alla proporzione di consumi sostenibili rispetto al complesso degli acquisti energetici effettuati nell'anno.

### CERTIFICATO DI ECCELLENZA GSE



In taluni casi, sia per i cittadini che per le imprese, il Certificato d'Eccellenza potrebbe concorrere al riconoscimento di benefici sul piano reputazionale relativi al consumo di energie rinnovabili, con la possibilità di illustrare ai propri referenti i connessi profili di corporate social responsibility.

I requisiti essenziali per concretizzare questo progetto si riscontrano sia all'interno del patrimonio informativo a disposizione del GSE che al di fuori, passando, in quest'ultimo caso, dall'acquisizione di un pacchetto dati ulteriore. Lato acquisto, le Garanzie d'Origine rappresentano uno degli elementi per vagliare il ricorso ad energie rinnovabili da parte del consumatore finale. A queste potrebbero affiancarsi altre informazioni, che concorrono a definire il grado di sostenibilità dei consumi dell'utilizzatore finale. Sul piano dei consumi di energia il GSE dovrebbe ottenere informazioni riguardo, ad esempio, ai prelievi totali di elettricità effettuati dagli utilizzatori e alla tipologia di approvvigionamento, per tenere in considerazione eventuali acquisti verdi.

Sotto quest'ultimo profilo le informazioni potrebbero essere acquisite dagli utilizzatori finali intenzionati ad ottenere il Certificato d'Eccellenza.



*Q4. Si ritiene utile poter usufruire di un Certificato d'Eccellenza che attesti, a livello istituzionale, il grado di sostenibilità del consumo energetico degli utilizzatori finali, quali ad es. aziende e multinazionali impegnate nella riduzione dell'impatto ambientale derivante dalla propria attività economica, ovvero si ritiene che tali iniziative vadano lasciate sul piano volontaristico al mercato?*

*Q5. Il fenomeno del "greenwashing" è una pratica diffusa sul mercato? Se sì, cosa si ritiene possa fare la Pubblica Amministrazione per prevenirlo?*

*Q6. Gli utilizzatori finali, come definiti nel capitolo 7 delle presenti Procedure, sarebbero disponibili a fornire informazioni sui propri prelievi di energia e approvvigionamenti elettrici per ottenere il Certificato d'Eccellenza?*

*Q7. Si ritiene opportuno prevedere ulteriori elementi a complemento dei dati informativi da prendere in considerazione per valutare il livello di sostenibilità energetica di un utilizzatore finale?*

*Q8. Nell'ambito del Piano d'Azione Nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione, il Certificato d'Eccellenza può essere usato come prova della sostenibilità delle strategie di acquisto e consumo energetico della Pubblica Amministrazione?*